

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ATTIVITA' DI
TRASPORTO ED ONORANZE FUNEBRI**

tra

Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. a socio unico (di seguito BOF s.r.l.), con sede in Bergamo, Viale Pirovano n. 17, Cod. Fisc e P.IVA 03280540166, in persona del legale rappresentante, sig. Fabrizio Ondeì, nato a Seriate (BG) il 28 gennaio 1963, codice fiscale NDOFRZ63A28I628A, domiciliato per la carica presso la società stessa;

-stazione appaltante

e

A.S.F. ITALIA S.R.L., con sede in Via Del Canneto 5/7 – 25010 Borgosatollo (BS), P. IVA e codice fiscale n. 02337230987, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. TORELLI GIORGIO, nato a Cremona il 3/5/1977, codice fiscale TRLGRG77E03D150A, domiciliato per la carica presso la società stessa

-soggetto appaltatore-

premesso che

- B.O.F. s.r.l., quale compagine, interamente partecipata dal Comune di Bergamo, dedita allo svolgimento di servizi ed onoranze funebri prioritariamente a tariffe accessibili alla generalità dei cittadini, procedeva ad indire una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento del servizio di trasporto ed onoranze funebri;
- il relativo bando, con allegata documentazione di gara, cui si rinvia per tutto quanto qui non previsto, veniva pubblicato su G.U. Anno 157 – Numero 74 in data 29 giugno 2016
- all'esito della procedura effettuata veniva individuato come soggetto aggiudicatario in via definitiva la A.S.F. ITALIA S.R.L.

le parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di trasporto e onoranze funebri, comprese attività e prestazioni complementari al servizio stesso. Oggetto del contratto sono le seguenti prestazioni, come meglio descritte nell'elenco prezzi:



- a. Servizio di trasporto funebre completo di movimentazione manuale del feretro, di carro funebre e n° 4 necrofori, da effettuare entro la Provincia di Bergamo;
- b. Servizio di trasporto di feretri con carro funebre su tutto il territorio nazionale, isole comprese, con carro funebre.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

2.1. L'appaltatore dà atto che il numero di funerali utilizzato dalla stazione appaltante al fine di determinare l'importo dell'appalto è solamente indicativo e che la stazione appaltante non garantisce in alcun modo che detta quantità rimanga costante ovvero subisca in futuro aumenti o diminuzioni, anche sensibili, rinunciando l'appaltatore a qualsivoglia pretesa o riconoscimento o indennizzo o risarcimento di sorta connesso al numero di funerali effettivamente svolti in corso di esecuzione del contratto. Allo stesso modo, l'appaltatore rinuncia alla rescissione del contratto, consapevole della variabilità in relazione alle future condizioni del mercato dei quantitativi di prestazioni da svolgere e del valore del contratto, ritenendo l'offerta formulata congrua, profittevole e informata sin dal momento della sua formulazione.

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO E FACOLTA' DI RECESSO DEL COMMITTENTE

3.1. La durata del servizio è fissata in 2 (due) anni dalla sottoscrizione del presente contratto, con possibilità di proroga, alle stesse condizioni, di 12 (dodici) mesi, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

3.2. L'appaltatore riconosce a favore del committente la facoltà incondizionata di recesso, esercitabile decorsi i primi 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto e con preavviso di 30 giorni.

3.3. A favore dell'appaltatore non è prevista facoltà di recesso.

3.4. Sono fatte salve le ulteriori previsioni di recesso anticipato del committente stabilite nel disciplinare di gara e dalla normativa applicabile.

ART. 4 – MANTENIMENTO DEI REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

4.1. L'appaltatore si impegna a mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti speciali di partecipazione previsti dagli atti di gara, ovvero:

- il possesso dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività funebri, nei termini previsti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento al Titolo VI, Capo III, della Legge Regionale Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. ("*Testo unico delle leggi regionali in tema di sanità*") e al Regolamento regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6



(*“Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”*);

- la disponibilità di almeno n. 5 (cinque) carri funebri con immatricolazione recente (massimo 5 - cinque - anni antecedenti il termine di scadenza della presentazione delle offerte), dotati dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e, comunque, in condizioni perfettamente idonee all'uso di trasporto funebre, dotati inoltre di apparecchiatura microfonica perfettamente funzionante, nonché disponibilità di rimesse di abituale deposito dotate dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- la disponibilità di almeno 10 operatori funebri o necrofori che abbiano adempiuto agli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente per l'attività funebre.


ART. 5 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

5.1. Le attività di cui al presente contratto devono essere sempre svolte con il massimo decoro, con estremo scrupolo professionale e rispetto degli standard operativi riferiti alle prassi commerciali, nonché nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente. Il personale preposto al servizio dovrà possedere i requisiti formativi previsti dalla normativa vigente, nonché gli adeguati requisiti fisici, dovrà indossare un'uniforme completa, di colore blu o grigio scuro, che si presenti sempre pulita, stirata ed in ottime condizioni, in modo da garantire il massimo livello di decoro e professionalità. Inoltre il personale dovrà sempre mantenere un comportamento adeguato alle circostanze, con particolare riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in tema di attività funebre nonché con riferimento alle prassi commerciali.

5.2. La richiesta di esecuzione del servizio sarà comunicata dalla stazione appaltante non oltre le ore 16 del giorno antecedente il servizio stesso, tramite posta elettronica certificata, cui l'impresa incaricata si impegna a fornire tempestivo (entro 60 – sessanta – minuti dalla ricezione della richiesta) riscontro. Contestualmente alla richiesta, verranno forniti tutti i dati necessari, quali il nominativo del defunto, luogo ove lo stesso si trova, se si tratta di attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del presente capitolato, indicazione del luogo e orario della cerimonia funebre e luogo di sepoltura o camera mortuaria in attesa di cremazione; se si tratta di attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), del presente capitolato, indicazione del luogo e orario di partenza e del luogo di arrivo.

5.3. Le attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del presente contratto, in particolare, consistono, nelle seguenti prestazioni:

- chiusura del feretro (cassa in zinco o cassa in legno), trasporto del feretro stesso con personale e auto funebre, dal luogo in cui si trova il feretro al luogo della cerimonia funebre e successivamente al luogo di sepoltura o cremazione; il trasporto dovrà avvenire o con carro funebre standard, nel caso di cui al n. 1 dell'elenco prezzi del capitolato di gara, dovendosi



intendere per carro standard auto ricomprese nel segmento E o “*Executive cars*”, identificativo di berline di grandi dimensioni, di solito a trazione posteriore e carrozzeria a tre volumi (es. Lancia Thema o Mercedes-Benz Classe E), oppure con carro funebre di lusso, nel caso di cui al n. 2 dell’elenco prezzi del capitolato di gara, dovendosi intendere per carro di lusso auto ricomprese nel Segmento F o “*Luxury cars*”, identificativo di lussuose berline di grandi dimensioni (es. Audi A8 o Mercedes-Benz Classe S).

- i necrofori dovranno essere dotati di saldatore a stagno per la cassa di zinco ed avvitatore silenziato a batteria per la chiusura della cassa di legno, inoltre il carro funebre dovrà avere le caratteristiche previste dal presente capitolato e dalle specifiche norme sanitarie in materia

Il servizio dovrà essere svolto da un minimo di n. 4 (quattro) operatori necrofori, a coppie di altezza equivalente, tra i quali dovrà essere presente un autista e il responsabile del servizio, che potranno anche essere la stessa persona.

Al responsabile del servizio spetta di porre sulla bara i sigilli di chiusura, la targhetta di riconoscimento e di firmare il relativo verbale, in quanto unico responsabile del trasporto. Il personale dovrà presentarsi presso gli uffici di BOF, in Bergamo, viale Pirovano n. 17, in tempo per svolgere il servizio secondo gli orari previsti dal Comune o dalla Parrocchia o dai soggetti preposti e, comunque, almeno 90 (novanta) minuti prima dell’inizio della cerimonia funebre. La disponibilità del carro funebre e del personale dovrà essere garantita per almeno 4 (quattro) ore, che decorrono dalla presentazione presso gli uffici di BOF. Il carro funebre deve essere sempre utilizzato con carrozzeria esente da graffi e ammaccature, nonchè in condizioni di massima pulizia e, durante l’esecuzione del servizio, dovranno essere apposte le insegne autoadesive messe a disposizione da BOF, che dovranno essere restituite al termine delle prestazioni ovvero che saranno custodite dall’appaltatore.

5.4. BOF s.r.l. si riserva di inviare sul posto ove si deve svolgere il servizio un proprio incaricato che assuma le funzioni di intrattenere i rapporti con i familiari del defunto, esclusa ogni ingerenza nello svolgimento del servizio. In caso di problematiche di ogni genere che dovessero insorgere nel corso del servizio, l’appaltatore dovrà rivolgersi direttamente ed unicamente agli uffici di BOF s.r.l.

ART. 6 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1. Il corrispettivo unitario, ossia per singolo funerale o attività connesse, spettante all’operatore economico appaltatore è quello risultante dagli atti di gara (diminuito della percentuale di ribasso offerta dall’appaltatore in sede di gara), e copre, anche a titolo forfettario, tutti i costi del servizio richiesto nel capitolato di gara e nel presente contratto e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione del servizio.



6.2. Il pagamento avverrà attraverso la liquidazione di regolari fatture, recanti analitico elenco dei servizi espletati, emesse mensilmente al giorno 10 (ovvero al giorno lavorativo immediatamente successivo) del mese successivo a quello di riferimento delle prestazioni, dal prestatore di servizi, le quali dovranno essere regolarmente controllate e vistate dall'organo preposto della stazione appaltante.

6.3. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.

6.4. Le fatture devono essere intestate a "*Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. Viale Ernesto Pirovano n. 17 – 24215 Bergamo*".

ART. 7 – REVISIONE PREZZI

7.1. A partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale, il prezzo sarà adeguato in base al 100% degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

ART. 8 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

8.1. L'appaltatore è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro); inoltre, come espressamente previsto dall'art. 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l'appaltatore è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il tutto per una cifra complessiva forfettaria di Euro 5000 (cinquemila).

ART. 9 – PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

9.1. E' fatto obbligo all'appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

9.2. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando **a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento**. Esso è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

9.3. L'appaltatore è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.



ART. 10 – AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

10.1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, il soggetto appaltatore è tenuto altresì, entro 30 giorni dall'inizio del servizio, a dimostrare di aver effettuato una adeguata verifica del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, nonché degli eventuali utenti presenti durante il servizio (art. 28, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 81 del 2008) che è stato utilizzato dalla stazione appaltante per giungere alla stima degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. A tal fine, il predetto soggetto deve redigere **la relazione definitiva sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute** individuando le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza. Il documento deve essere trasmesso a BOF s.r.l. che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali occorrerà adeguarsi entro un tempo massimo di 30 giorni dall'inizio dell'attività. Tale documento, come aggiornato dall'appaltatore recependo le indicazioni di cui al precedente comma, sarà approvato da BOF s.r.l.

10.2. Sono a totale carico della ditta appaltatrice gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

ART. 11 - PENALITA'

11.1. La penale da applicarsi nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali resta stabilita come segue:

- ritardo o mancata conferma del servizio rispetto a quanto previsto all'art. 7.2. del capitolato di gara: somma pari al 20% del valore del servizio;
- ritardo di più di mezz'ora presso gli uffici di BOF s.r.l. rispetto a quanto previsto all'art. 7.3 del capitolato di gara: somma pari al 20% del valore del servizio;
- la mancata presentazione presso gli uffici di BOF s.r.l. rispetto a quanto previsto all'art. 7.3 del capitolato di gara e la conseguente mancata prestazione del servizio comporterà il mancato pagamento all'appaltatore del servizio non reso e il relativo importo verrà considerato una penale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al successivo comma.
- ogni altro inadempimento delle prestazioni di cui al presente capitolato comporta l'obbligo di pagamento da parte dell'appaltatore di una penale pari al 20% del valore del servizio;

11.2. L'ammontare complessivo delle penali maturate nel corso dell'esecuzione del contratto non può essere superiore al 10% del valore stimato complessivo del contratto di cui all'art. 2 del



capitolato di gara. Qualora la penale determini un importo superiore, si darà avvio alle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo nei modi e termini di cui all'art. 108 del Codice dei contratti pubblici.

11.3. Per ottenere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per l'affidamento ad altri prestatori di servizi, per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, BOF s.r.l. potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'appaltatore.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1. BOF s.r.l. potrà procedere alla risoluzione del contratto con le modalità e nei casi previsti dalla legge, con particolare riferimento ai seguenti casi:

- in caso di frode o grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

- nel caso di cessione non autorizzata del contratto;

12.2. La risoluzione del contratto per i motivi predetti fa sorgere a favore di BOF s.r.l. il diritto di affidare il servizio ad altri prestatori di servizi, con addebito alla parte inadempiente delle maggiori spese sostenute.

12.3 L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore dei servizi, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVAMENTE AL PERSONALE.

13.1. L'appaltatore ha l'obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo e ad ogni altra disposizione di legge vigente. L'appaltatore provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevata BOF s.r.l.

13.2. BOF s.r.l. rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'appaltatore ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso BOF s.r.l.

ART. 14 - CONTROLLI

14.1. BOF s.r.l. vigilerà per tutto il periodo di affidamento in appalto sulla corretta esecuzione del servizi, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

14.2. BOF s.r.l. potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro faccia parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente contratto, nel capitolato e nel

disciplinare di gara e nella normativa applicabile.

14.3. A tale fine l'appaltatore è tenuto a fornire al personale di BOF s.r.l. incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

14.4. L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, ad insindacabile giudizio di BOF s.r.l., allo svolgimento del servizio.

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO.

15.1. E' vietato cedere il contratto, salva preventiva autorizzazione di BOF s.r.l., se non nei casi e con le modalità previste dalla legge.

ART. 16 – ASSICURAZIONE.

16.1. L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile adeguata al servizio oggetto dell'appalto a copertura dei danni che potrebbero derivare al proprio personale, per infortuni sul lavoro, e che quest'ultimo potrebbe causare agli utenti o alle loro cose. Copia della polizza assicurativa di responsabilità civile debitamente sottoscritta dovrà essere presentata, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto di servizio, a BOF s.r.l.

16.2. Allo stesso modo, e con le stesse modalità, l'appaltatore dovrà produrre a BOF s.r.l. copia della polizza assicurativa di responsabilità civile relativa ai mezzi impiegati nei servizi oggetto del presente contratto, debitamente sottoscritta, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto di servizio.

ART. 17- RESPONSABILITÀ PER DANNI.

17.1. L'appaltatore è responsabile per danni di qualsiasi specie ed entità che comunque dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'appaltatore stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

17.2. La responsabilità è da intendersi senza riserve nè eccezioni, interamente a carico dell'appaltatore il quale, nell'ipotesi di evento dannoso, è obbligato a darne immediata notizia a BOF s.r.l.

ART. 18- CONTROVERSIE

18.1. Foro competente a conoscere di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, sarà quello di Bergamo.



Allegati:

- bando di gara
- capitolato speciale d'appalto

Bergamo, li 25 ottobre 2016

Per la stazione appaltante

BERGAMO ONORANZE FUN. IM S.R.L.
Viale Pirovano n° 17
24125 BERGAMO
Tel. 035/737643 - Fax 035/235742
Cod. Fisc. e P. IVA: 03280540166

Per il soggetto appaltatore

A.S.F. ITALIA S.R.L.
Via del Canneto, 5/7
25010 - Borgosatollo (BS)
Tel. 030/2702592 - 030/2501845 - Fax 030/2502512
Cod. Fisc. e Part. Iva: 02337230987

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c., le parti dichiarano di aver preso visione ed accettare espressamente e specificamente quanto previsto agli artt. 2, 3, 11, 12, 14, 15, 17

Per la stazione appaltante

BERGAMO ONORANZE FUN. IM S.R.L.
Viale Pirovano n° 17
24125 BERGAMO
Tel. 035/737643 - Fax 035/235742
Cod. Fisc. e P. IVA: 03280540166

Per il soggetto appaltatore

A.S.F. ITALIA S.R.L.
Via del Canneto, 5/7
25010 - Borgosatollo (BS)
Tel. 030/2702592 - 030/2501845 - Fax 030/2502512
Cod. Fisc. e Part. Iva: 02337230987